



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

SETTORE N.8 - SERVIZI URBANISTICA, EDILIZIA, SVILUPPO ECONOMICO - SUAPE, SERVIZI A RETE, AMBIENTE

Numero 113 del 07/08/2020

OGGETTO:

Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina orari apertura degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e servizi alla persona. Limitazione vendita e consumo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Sulla premessa che

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 coordinato con la legge di conversione n. 35 del 22 maggio 2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", in particolare l'art. 3 comma 2), che consente ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti di cui all'art. 1 comma 2) del citato Decreto che testualmente recita alla lettera u) *limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio.....* e alla lettera v) *limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti....* - al fine di - ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Decreto - *contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso,per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020...* -;
- *che le attività artigianali di pizzerie al taglio, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie e similari, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività, sono assimilabili a quelle indicate alle lettere u) e v) del citato Decreto;*
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare *l'art. 1 comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalla Regione o dalla*

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Atteso che

per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo il DPCM 14 luglio 2020;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantiene il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Dato atto che

- il predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2020, ha prorogato, sino al 31 luglio le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati;
- con Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.
- le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative- Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2- elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome l'11 giugno 2020, costituiscono premessa, nonché allegato al DPCM del 11 giugno 2020, e che vengono indicate dallo stesso DPCM quali riferimenti valevoli per l'intero territorio nazionale;
- in particolare l'allegato 11 "**Misure per gli esercizi commerciali**" che, al fine di **garantire il distanziamento sociale ed il divieto di assembramento**, prevede al punto 7) *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;*

Richiamate

- l'ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 25 del 17/05/2020, integrata con ordinanza n. 27 del 19 maggio 2020, recante: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente sospese - A decorrere dal 18.05.2020*", con cui è stata consentita la riapertura fra le altre, delle attività di commercio al dettaglio, servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici), pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione, subordinatamente al rispetto delle linee di indirizzo sopra richiamate;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "**Istituzione del servizio sanitario nazionale**" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Tenuto conto che

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- il successivo comma 7, riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici "al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Evidenziato

che, nella fase di riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali e dei servizi alla persona, nel rispetto delle linee guida per il contenimento del contagio da Coronavirus, al fine di contemperare gli sforzi organizzativi delle imprese e la tutela della salute pubblica nella fase di aumentata mobilità, in data 09/06/2020 è stata adottata l'ordinanza n. 73 recante: "*Disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, m parrucchieri ed estetisti durante il periodo di emergenza epidemiologica da covid 19 – fase 2.* ", con la quale *relativamente alle predette attività, si è disposto fino al 31 dicembre 2020:*

- la facoltà di rimanere aperte tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, con le seguenti modalità di apertura al pubblico:
- a) **attività commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita)**, sia del settore alimentare che non alimentare, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, con obbligo di esporre l'orario di apertura/chiusura al pubblico con apposito cartello e nessun obbligo di comunicazione dell'orario al Comune;
- b) **attività di Servizi alla persona** (parrucchieri, barbieri, centri estetici), con orario liberamente determinato, e con obbligo di esporre l'orario di apertura al pubblico con apposito cartello;
- c) **attività dei Servizi di ristorazione, nonché le attività artigianali** (pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie e similari), con orario massimo dalle 4,00 alle 01,00 del dì successivo, e con obbligo di esporre l'orario di apertura/chiusura al pubblico con apposito cartello e di comunicazione dell'orario al Comune ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 287/1991.

Preso atto che

i titolari dei pubblici esercizi, in particolare i titolari di bar – tip. B, nonché di molte attività artigianali (pizzerie al taglio, piadinerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie) del territorio Comunale, in seguito all'adozione dell'ordinanza sopracitata, hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale, le gravi conseguenze economiche che produce il rispetto delle norme sul distanziamento sociale a carico delle proprie attività, imposto per far fronte all'emergenza Covid 19;

Rilevato che:

- la stagione estiva incentiva la frequentazione degli spazi pubblici e favorisce l'afflusso di turisti nel nostro capoluogo;
- la consumazione in itinere di bevande alcoliche può concorrere a determinare comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto e immediato l'interesse primario della tutela al riposo e alla tranquillità delle persone e agevola la formazione di assembramenti incontrollati che determinano a loro volta, l'incremento del rischio di espansione del contagio da Covid 19;
- si evidenzia l'esigenza di contemperare le legittime esigenze dei titolari dei pubblici esercizi nonché delle attività artigianali assimilabili, nonché la voglia di socialità delle

persone, soprattutto i giovani, dopo la conclusione del lockdown, seppur con l'imprescindibile necessità di garantire il costante rispetto delle norme sul distanziamento sociale evitando il formarsi di assembramenti al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la salute collettiva;

Ritenuto di

- intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in conseguenza dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, rimodulando l'orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché delle attività artigianali assimilabili, come disposto con ordinanza n. 73 del 9/06/2020, ricorrendo all'ampliamento della fascia oraria di apertura come utile rimedio per evitare file e assembramenti, al fine di contribuire a coniugare le difficoltà degli operatori economici e la voglia di socialità delle persone;
- di procedere, pertanto, a revocare l'ordinanza n. 73 del 9 giugno 2020, relativamente alle fasce orarie di apertura, nel senso di permettere la apertura senza limiti di orario ed a prescindere dalla tipologia degli stessi, adottando un nuovo provvedimento ferme restando le categorie di attività e il periodo di applicazione;
- di emanare un atto idoneo, altresì, a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, collegate al consumo su area pubblica e alla vendita di bevande alcoliche nonché alla vendita per asporto prevedendo di vietare il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche dalle ore 01.00 alle ore 06,00 e pertanto di vietare la "somministrazione" e la "vendita per il consumo da asporto" di bevande di qualsiasi genere in bicchieri e bottiglie di vetro aperte e/o contenitori di vetro e in lattine, da parte di:
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
 - Attività artigianali e commerciali, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, direttamente o attraverso distributori automatici;
 - Attività di vendita al minuto di generi alimentari, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, compresi i titolari di licenze di P.S. e il commercio ambulante ed in genere tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o metallici anche dove dispensate attraverso distributori automatici;
 - Rimane ferma la possibilità di somministrare bevande in contenitori di vetro o metallici, esclusivamente durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli o al banco;
 - Resta consentita, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi e attività artigianali similari in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo.

Tutto ciò premesso

ORDINA

La revoca dell'ordinanza n. 73 del 09/06/2020, che pertanto dovrà intendersi non più in vigore dalla data odierna.

Con effetto dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, salvo revoca e/o modifica della presente che:

- 1) tutte le attività autorizzate all'apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali, hanno facoltà fino al 31 dicembre 2020 di rimanere aperte tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi senza limite di orario:
 - a) attività commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e attività di vendita a mezzo di distributori automatici), con obbligo di esporre l'orario di apertura/chiusura al pubblico con apposito cartello e nessun obbligo di comunicazione dell'orario al Comune;

b) attività di Servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici) con obbligo di esporre l'orario di apertura al pubblico con apposito cartello;

c) attività pubblici esercizi e dei Servizi di ristorazione, nonché le attività artigianali (pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie e similari) con obbligo di esporre l'orario di apertura/chiusura al pubblico con apposito cartello e di comunicazione dell'orario al Comune ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 287/1991.

- 2) il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 01.00 alle ore 06,00 del dì successivo;
- 3) alle attività di cui ai punti a) e c), esercitate anche in forma temporanea, come in premessa meglio descritte, il divieto di "somministrazione" e la "vendita per il consumo da asporto" di bevande di qualsiasi genere in bicchieri e bottiglie di vetro aperte e/o contenitori di vetro e in lattine; Rimane ferma la possibilità di somministrare bevande in contenitori di vetro o metallici, esclusivamente durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli o al banco; Resta consentita, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi e attività artigianali similari in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo.
- 4) I titolari e/o gestori delle attività sono tenuti al rigoroso rispetto delle condizioni di cui ai DPCM e alla normativa nazionale, alle ordinanze del Presidente della Regione Umbria, delle norme a tutela dell'ambiente, dell'ordine e della sicurezza pubblici, della salute e della quiete pubblica, nonché delle disposizioni previste negli specifici contratti di lavoro. Le disposizioni del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni comunali emanate in tema di orari e aperture domenicali e festive per quanto riguarda gli esercizi oggetto della presente ordinanza.
- 5) Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in legge n. 35 del 22.05.2020, salvo che il fatto non costituisca reato.

DISPONE

– che la presente ordinanza abbia efficacia dalla data di pubblicazione, sino a nuova disposizione e/o revoca della presente conseguente all'evoluzione delle misure statali o regionali;

– che le Autorità deputate al controllo effettueranno la vigilanza circa l'osservanza del presente atto nonché l'osservanza della normativa nazionale/regionale sull'emergenza Covid-19.

La presente ordinanza è trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- Alla Prefettura di Perugia
- Alla Questura di Perugia
- Al Comando Stazione Carabinieri di Todi
- Al Guardia di Finanza – Todi
- Alla Regione Umbria
- Al Settore Polizia Municipale
- Al Comando Carabinieri Forestali

Al presente provvedimento, viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Todi, li 7 Agosto 2020

Il Sindaco
Avv. RUGGIANO ANTONINO

Li, 07/08/2020

Il Sindaco
RUGGIANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.